Criptovalute (Bitcoin) in Dichiarazione dei Redditi Quadro RW

di Giovambattista Palumbo

Pubblicato il 14 Giugno 2019

Le persone fisiche, oltre agli enti non commerciali e alle società semplici, devono compilare il quadro RW, relativo al monitoraggio fiscale, in caso di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Le valute virtuali si possono considerare attività estere di natura finanziaria. E infatti le istruzioni alla compilazione del quadro RW di quest'anno prevedono anche una specifica indicazione in tema di valute virtuali

In base a quanto dispone l'articolo 4 del D.L 167/1990, le persone fisiche, oltre agli enti non commerciali e alle società semplici, devono compilare il quadro RW, relativo al monitoraggio fiscale, in caso di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Le valute virtuali si possono considerare attività estere di natura finanziaria. E infatti le istruzioni alla compilazione del quadro RW di quest'anno prevedono anche una specifica indicazione in tema di valute virtuali.

***

Le valute virtuali entrano nelle istruzioni

Le istruzioni alla compilazione del **quadro RW** di quest'anno prevedono, finalmente, anche una specifica **indicazione in tema di valute virtuali**.

Nella tabella dei codici delle attività detenute all'estero viene infatti specificato che occorre indicare – con il **codice 14** – anche tale tipo di valute, con la specifica che **il codice dello Stato estero può non essere indicato**.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

In sostanza, per la prima volta, viene esplicitato dalle **istruzioni relative al quadro RW** che, all'interno del medesimo quadro, vanno indicate anche le valute virtuali.

In base a quanto dispone l'**articolo 4 del D.L. 167/1990**, le persone fisiche (oltre agli enti non commerciali e alle società semplici) devono infatti compilare il quadro RW del modello dichiarativo, relativo al monitoraggio fiscale, in caso di **detenzione di** *«investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia»*.

La questione che si poneva, quindi, è sempre stata se le valute virtuali si potessero considerare *«attività estere di natura finanziaria»*, non rientrando certamente nel concetto di *«investimenti all'estero»*.

Vero è che le valute virtuali, per definizione, non sono riferibili ad un determinato territorio (almeno in termini fisici), né nazionale, né estero, essendo semmai all'interno della "rete" (rectius: della *blockchain*), per la quale non esiste, naturalmente, un concetto di "estero" o nazionale.

Il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il quale sono stati approvati i modelli dichiarativi, "forza" dunque, probabilmente, il dato letterale della norma, ma lo applica nella sostanza.

I **Bitcoin**, così come le altre valute virtuali, **possono infatti essere accantonati in un portafoglio elettronico, oppure essere affidati ad una banca elettronica**.

Obbligo di iscrizione delle criptovalute nel quadro RW

Nell'ipotesi in cui, pertanto, una **persona fisica detenga criptovalute in deposito presso un portafoglio virtuale**, equiparabile ad un conto corrente online, appoggiato su piattaforme ubicate all'estero, e nel corso del periodo di imposta avvengano trasferimenti di criptovaluta da e verso paesi stranieri, sorge l'**obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi**, con l'obbligo di indicare il totale (iniziale e finale nel corso del periodo di imposta oggetto di dichiarazione) e la natura dei valori detenuti all'estero, sia ai fini del monitoraggio (anche se qualche dubbio se tali attività debbano essere dichiarate ai fini del monitoraggio fiscale può sorgere se si considera che la mera cessione di bitcoin non genera reddito imponibile per i soggetti non imprenditori), sia ai fini impositivi per l'assoggettamento ad

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

IVAFE (anche se, a ben vedere, la loro detenzione non dovrebbe essere soggetta ad IVAFE, in quanto non si tratta di prodotti finanziari).

Laddove poi il contribuente esegua operazione di **trading** valute ordinarie contro **bitcoin** occorre che valuti anche se la sua attività possa qualificarsi come attività di intermediazione ed essere quindi soggetta ad Ires ed Irap.

In quest'ultimo caso infatti il contribuente dovrebbe assoggettare ad imposizione i componenti di reddito derivanti dalla attività di intermediazione nell'acquisto e vendita di bitcoin, al netto dei relativi costi inerenti a detta attività.

E pertanto, nei casi di soggetti che utilizzino lo strumento delle criptovalute per trasferire denaro dal nostro Paese verso l'estero (o viceversa), oltre che con la normativa antiriciclaggio, questi dovrebbero fare i conti anche con tali regole.

Che però devono anche confrontarsi con altri aspetti tecnici, anche più "raffinati".

La chiave privata

L'obbligo del monitoraggio fiscale si realizza infatti quando la persona fisica residente abbia la disponibilità della chiave privata (come noto il passaggio avviene in questi casi tramite una "combinazione" di chiavi pubbliche e private)?

In base all'**articolo 4 del** *Model Tax Convention on Income and on Capital* **del 21 novembre 2017**, vige la presunzione che il luogo di detenzione delle valute virtuali sia coincidente con lo Stato ove il contribuente risulta residente ai fini tributari.

E dunque la risposta sembrerebbe negativa.

E va inoltre considerato che le chiavi private possono anche essere gestite da terzi, laddove assume allora rilevanza la Direttiva antiriciclaggio, che individua questi soggetti nei *«prestatori di servizi di portafogli digitali»*.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Solo in questi casi, quindi, laddove il prestatore di servizi sia un soggetto non residente, si dovrebbe poter affermare che sussiste l'obbligo di indicazione nel quadro RW.

Il che rileva anche ai fini sanzionatori, dato che le sanzioni relative al monitoraggio fiscale vengono diversificate a secondo del luogo in cui le attività non dichiarate vengono detenute. E se le stesse risultano detenute nei Paesi *black list*, le sanzioni risultano raddoppiate.

Prelievi di criptovalute dai conti

Si sottolinea, infine, che riguardo alla fattispecie del prelievo della valuta dai conti o depositi, l'art. 67 comma 1-ter del TUIR stabilisce che **le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito** a condizione che, nel periodo di imposta in cui esse sono realizzate attraverso il prelievo dal deposito o dal conto, la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente presso tutti gli intermediari, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sia **superiore a 51.645,69 euro, per almeno 7 giorni lavorativi continui.**

In presenza di quest'obbligo, devono dunque essere dichiarate tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, anche se precedenti alla data di superamento della soglia.

Ciò significa che il prelievo in banconote o monete estere da un conto corrente rileva fiscalmente, mentre il successivo utilizzo come mezzo di pagamento o la successiva conversione in euro o altra valuta, virtuale o convenzionale non costituisce presupposto imponibile.

Considerato dunque che la moneta elettronica dovrebbe costituire un "surrogato" dei contanti, **l'acquisto di valuta virtuale contro valute estere provenienti da conti correnti dovrebbe equivalere al prelievo della valuta estera dal conto**, il che, come detto, potrebbe generare reddito imponibile in base al citato disposto normativo.

In sostanza, in linea generale, i guadagni di tipo speculativo debbono essere dichiarati come redditi diversi. E i bitcoin e le altre criptovalute, come visto monete virtuale assimilabili a valuta corrente estera, in caso di scambi rilevanti che producano guadagni di tipo speculativo, potrebbero dunque generare

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

plusvalenze da dichiarare (appunto nella sezione redditi diversi).

Anche se, da come si esprime l'**Agenzia nella Risoluzione n. 72/2016**, sembra potersi invece concludere che **tali operazioni non possano mai essere considerate speculative, a prescindere anche dalla rilevanza o meno degli scambi**.

Conclusioni: i rischi fiscali delle criptovalute

In conclusione, al di là delle possibili soluzioni tecnico-giuridiche, ciò che appare innegabile è che **la diffusione delle monete elettroniche andrebbe in qualche modo governata, anche perché espone i suoi utenti a notevoli rischi, non ultimo accertativi**.

E questo non solo da un punto di vista tributario, ma anche della disciplina antiriciclaggio.

Quelli su cui, sotto tale profilo, è opportuno concentrare l'attenzione dovrebbero essere gli scambiatori ("*exchanger*"), coloro cioè che convertono la valuta virtuale in reale e viceversa.

Gli stessi, cambiando le criptovalute in moneta reale, effettueranno trasferimenti di denaro verso conti correnti di persone identificate.

In attesa, dunque, che la comunità internazionale e le istituzioni europee adottino le opportune misure regolatorie del fenomeno delle "virtual currencies", *il legislatore nazionale ha comunque poi adottato specifiche misure antiriciclaggio"*.

Entro dieci anni, del resto, le tecnologie che si basano sui principi della blockchain registreranno le transazioni finanziarie correlabili al 10% del PIL mondiale.

Un fiume di denaro senza controllo?

Giovambattista Palumbo

14 giugno 2019

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D